



COMUNE DI ACATE

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

Piazza Libertà, 34 – 97011 Acate (RG) – ITALIA

pec: protocollo@pec.comune.acate.rg.it

SETTORE III - SERVIZI TECNICI

Servizio di Protezione Civile

Largo Chambly ex Convento dei Cappuccini

97011 Acate (RG) – ITALIA

CATASTO INCENDI

Legge 353/2000

Anno 2022-2023

Catasto dei boschi e dei pascoli percorsi dal fuoco

ELABORATI IN ALLEGATO

1. **Relazione tecnica**
2. Tav. generale degli Incendi – CTR 1:25000
3. Tav. dei Fogli Catastali
4. Registro delle ditte – Elenchi catastali

Il Responsabile Settore III – Servizi Tecnici
Arch. Biagio Gallo

Il Sindaco
Avv. Giovanni Francesco Fidone



Sommario

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	3
2. DEFINIZIONE DI BOSCO, PASCOLO, SOPRASSUOLI PERCORSI DAL FUOCO E CENNI SULLA RILEVAZIONE DELLE AREE FORESTALI PERCORSE DAL FUOCO	4
3. LE SANZIONI PREVISTE DALLA LEGGE QUADRO 353/2000 SUGLI INCENDI BOSCHIVI	6
4. METODOLOGIA DI LAVORO	7
5. PROCEDURA PER L'APPROVAZIONE	8
6. ANALISI INCENDI SUL TERRITORIO COMUNALE	8



1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La legge quadro n. 353 del 21 novembre 2000 in materia di incendi boschivi, prevede, al comma 2 dell'articolo 10, l'obbligo per i Comuni di censire i soprassuoli percorsi dagli incendi, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato, al fine di applicare i vincoli temporali previsti dal comma 1 della medesima legge.

Tali vincoli sono distinti in:

Vincoli quindicennali

Si tratta di un vincolo di destinazione temporale che impone il mantenimento della destinazione d'uso preesistente all'incendio impedendone la modifica. In tali aree è consentita la realizzazione solamente di opere pubbliche che si rendano necessarie per la salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. Risulta necessario inserire sulle aree predette un vincolo esplicito da trasferire in tutti gli atti di compravendita stipulati entro quindici anni dall'evento.

Vincoli decennali

Nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, è vietata la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione siano stati già rilasciati atti autorizzativi comunali in data precedente l'incendio sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data. In tali aree è fatto divieto di pascolo e di caccia per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco.

Vincoli quinquennali

Sulle medesime aree percorse dal fuoco è altresì vietato lo svolgimento di attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo il caso di specifica autorizzazione concessa o dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, o per documentate situazioni di dissesto idrogeologico o per particolari situazioni in cui sia urgente un intervento di tutela su particolari valori ambientali e paesaggistici.

Successivamente, l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri N. 3624 del 22/10/2007 ha dettato termini temporali per l'adempimento da parte dei Comuni dell'obbligo di censire i soprassuoli percorsi da incendi, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato e certificati dalla Regione.

2. DEFINIZIONE DI BOSCO, PASCOLO, SOPRASSUOLI PERCORSI DAL FUOCO E CENNI SULLA RILEVAZIONE DELLE AREE FORESTALI PERCORSE DAL FUOCO

Definizione di Bosco.

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 18.05.2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della Legge 5 marzo 2001, n. 57), vengono stabilite, all'art. 2 (Definizione di bosco e di arboricoltura da legno), le definizioni di "bosco" applicabili anche ai fini della L. 353/2000.

Pascolo

Il pascolo non è una tipologia di vegetazione, ma una categoria d'uso del terreno, ciò nonostante il termine è comunemente usato come sinonimo di prateria o steppa. Pertanto il "pascolo" in via generale è da ritenersi qualsiasi terreno che produce foraggio utilizzabile direttamente sul posto dal bestiame (pascoli nudi, pascoli cespugliati, pascoli alberati, incolti, ecc.), in contrapposizione con i terreni coltivati per prodotti agricoli.

Data la finalità della Legge 353/2000, che tende a scoraggiare l'uso del fuoco come fattore colturale per la ripulitura, rinnovazione e reperimento di nuove aree, anche con sottrazione al bosco e alla macchia, per destinarle al pascolo, è da ritenersi che nella previsione non rientrino i prati-pascolo.

Questi, infatti, vengono utilizzati alternativamente, o per periodi successivi, attraverso il pascolamento e la falciatura della vegetazione erbosa, che può essere di origine sia naturale che artificiale, di modo che non risulta funzionale allo stesso modello colturale il ricorso all'uso del fuoco.

Rientrano, invece tra i pascoli, i terreni agrari abbandonati sfruttati col pascolamento.

Soprassuoli "percorsi dal fuoco".

Ad azionare i relativi divieti nelle zone boscate e nei pascoli, occorre che i relativi soprassuoli risultino "percorsi" dal fuoco.

A tal fine è ininfluenza che il fuoco abbia assunto i caratteri dell'incendio vero e proprio: è sufficiente si sia verificato un incendio secondo la definizione data dall'art. 2, L. 353, "Per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività d'espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree". Non rileva il grado più o meno elevato di intensità del danno (danneggiamento, alterazione o distruzione) o, per quanto ai boschi, si sia trattato di fuochi radenti, di chioma o di massa.

Si prescinde dalla dolosità, colposità o accidentalità dell'evento. La stessa mancanza di responsabilità da parte del proprietario, non influisce sul regime delle inibitorie collegate al passaggio del fuoco, in quanto funzione della normativa in commento è la tutela del bosco (parere n. 339/83 emesso dalla Sezione II del Consiglio di Stato, sull'applicazione dell'identico principio contenuto nell'art. 9 dell'abrogata L. 47/75). Non producono effetti sullo stesso concetto di "bosco e pascoli percorsi dal fuoco", la proprietà pubblica o privata dei beni, o l'esistenza sui fondi di regimi vincolistici, o il fatto di essere gravati di uso civico.

Nel novero dei soprassuoli "percorsi dal fuoco" non sono evidentemente inclusi i cespugliati e i pascoli interessati da abbruciamenti autorizzati dall'Amministrazione. (...).

In ordine alla definizione del "bordo" dell'incendio ed a maggiore garanzia della inequivocabilità della eventuale assegnazione delle aree perimetrale alle differenti classi di vincolatività penale e amministrativa, è stato disposto che il rilievo dell'area incendiata venga effettuato dall'Arma dei



Carabinieri - Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare (già Corpo Forestale dello Stato), sia strumentalmente che non strumentalmente, avendo quale riferimento il limite più interno del bordo dell'incendio e facendo sempre una ricognizione per difetto in caso di situazioni di possibile controversia.

Il procedimento consta di un processo coordinato di individuazione, registrazione e localizzazione delle aree boscate e non boscate percorse e danneggiate dal fuoco, secondo una metodologia imposta a livello nazionale dal coordinamento centrale, ovvero con la rilevazione a terra delle aree percorse da incendio, a supporto delle attività di Polizia giudiziaria condotte dall'Arma dei Carabinieri - Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare (già Corpo Forestale dello Stato).

A seguito dell'approvazione della Legge 353/2000 questo strumento è stato applicato al settore degli incendi boschivi per individuare con esattezza le aree percorse dal fuoco ed ogni elemento utile connesso allo specifico reato. L'Arma dei Carabinieri - Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare (già Corpo Forestale dello Stato), per l'attività di georeferenziazione utilizza sia strumenti GPS a diversa precisione che le tecniche topografiche tradizionali.

I dati acquisiti vengono elaborati mediante uno specifico programma di gestione delle informazioni geografiche, disponibile presso il Sistema Informativo della Montagna - S.I.M.

La superficie percorsa dal fuoco viene delimitata da un perimetro rappresentato graficamente da una polilinea il più possibile corrispondente al bordo dell'incendio.

I metodi di rilevamento usati dall'Arma dei Carabinieri - Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare (già Corpo Forestale dello Stato) sono i seguenti:

- *rilevazione totale strumentale* (distinta in GPS speditivi, GPS di precisione, collimatore collegato a SW di georiferimento, collimatore su piattaforma aerea georiferita);
- *rilevazione strumentale e fotointerpretazione combinati con successivo riporto a video;*
- *rilevazione totale da fotointerpretazione.*

Al termine di queste operazioni, il rilievo del perimetro dell'area percorsa dal fuoco diventa un oggetto grafico archiviato in una piattaforma online (S.I.M.), che costituisce la base indispensabile per la elaborazione e la redazione di atti successivi e di differente natura giuridica e procedurale.

Il dato informatico viene messo a disposizione dei Comuni per tramite del S.I.M. permettendo di scaricare in formato shapefiles (*nel sistema di riferimento cartografico nazionale Gauss-Boaga*) tutte le geometrie delle aree percorse dal fuoco ed i dati statistici (*schede in formato pdf*) ad esse relate con l'individuazione dei siti, data degli eventi, metodologia e strumenti di rilevamento, Uso del suolo e dettaglio delle superfici (*parziali o totali*).



3. LE SANZIONI PREVISTE DALLA LEGGE QUADRO 353/2000 SUGLI INCENDI BOSCHIVI

La Legge quadro sugli incendi boschivi prevede una serie di sanzioni per i casi di violazione ai divieti ed alle prescrizioni indicate nella stessa Normativa; in sintesi, le sanzioni previste sono le seguenti:

Articolo 10, comma 3, prima parte

La trasgressione al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco è punita con la sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a 30,00 euro e non superiore a 61,00 euro.

Articolo 10, comma 3, seconda parte

La trasgressione al divieto di caccia su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a 206,00 euro e non superiore a 413,00 euro.

Articolo 10, comma 4

La trasgressione al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco è punita con la sanzione penale prevista dall'articolo 20, comma 1, lettera c), della Legge n. 47/1985 (arresto fino a due anni e ammenda da un minimo di 15.493,00 euro ad un massimo di 51.645,00 euro).

Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera ed il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.

Articolo 10, comma 6

La trasgressione ai divieti fissati dai piani annuali predisposti dalle regioni che individuano, nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo, tutte le azioni vietate che possono, anche solo potenzialmente determinare l'innescò di incendio è punita con la sanzione amministrativa non inferiore non inferiore a 1.032,00 euro e non superiore a 10.329,00 euro.

Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui l'autore dell'illecito appartenga al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, all'Arma dei Carabinieri - Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare (già Corpo Forestale dello Stato), ad una organizzazione di volontariato impegnata nelle attività di anti incendi boschivi, alle Forze armate, alle altre Forze di polizia dello Stato, al Servizio forestale regionale ed al Servizio regionale di protezione civile. Nel caso in cui il trasgressore sia un esercente di attività turistiche, oltre alla suindicata sanzione pecuniaria, è disposta anche la revoca della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.



4. METODOLOGIA DI LAVORO

La norma sopra citata non fornisce chiare indicazioni sui requisiti minimi del "catasto" e pertanto l'approccio metodologico utilizzato nella redazione degli elaborati per la creazione del catasto in questione è stato quello di predisporre la cartografia con la perimetrazione delle aree da sottoporre a vincolo secondo quanto indicato all'art.10 della Legge n.353/2000, utilizzando i dati forniti dal "S.I.T.R." della Regione Siciliana con la sovrapposizione della "Cartografia catastale", dei "Confini amministrativi ISTAT 1 Gennaio 2022", del "Censimento Incendi – Aree percorse dal fuoco" e dalla "CTR Numerica 1:10.000 colo ATA 2012-2013"

Sono quindi state elaborate delle tavole, su base catastale, nelle quali sono cartografate, all'interno del perimetro dell'incendio, le aree il cui uso del suolo è di tipo bosco o di tipo pascolo oggetto di apposizione del vincolo.

Pertanto, il Catasto delle aree percorse dal fuoco, si compone della seguente documentazione:

1. **Cartografia:** costituita da due tavole (anno 2022 e anno 2023) in scala 1:25.000 della Carta Tecnica Regionale comprendente parte del territorio comunale in cui si evidenziano le aree percorse dal fuoco; l'individuazione è consentita dal diverso colore della campitura che indica i diversi momenti dell'avvenuto incendio dell'anno considerato.
2. **Cartografia di dettaglio:** a scala adeguata, in cui si evidenziano le particelle catastali pervase dal fuoco e soggette a vincolo temporale.
3. **Registro delle ditte** predisposte sulla base delle indicazioni fornite dal S.I.T.R. e dal portale SISTER dell'Agenzia delle Entrate, nelle quali sono riportati i dati riguardanti:
 - a. la singola zona soggetta ad incendio che si compone di una tabella contenente essenzialmente i dati identificativi dell'incendio con l'elenco dei terreni interessati. A seguito delle interrogazioni eseguite nel suddetto portale è stato opportuno fare un distinguo per quelle particelle catastali che a loro volta sono suddivise in "porzioni" comprendenti anche aree il cui uso del suolo è di tipo "pascolo" o di tipo "pascolo arborato", la cui qualità non è stata possibile definirla a livello particellare;
 - b. I dati riguardanti l'estensione dell'area interessata dall'incendio e la superficie bruciata per ogni singola particella coinvolta sottoposta a vincolo.
 - c. Individuazione delle aree boschive e dei pascoli da sottoporre ai vincoli.

Riassunto dei vincoli imposti Vincolo	Zona		Durata (anni)
	Bosco	Pascolo	
Cambio di destinazione d'uso	✓	✓	15
Realizzazione edifici e strutture civili o produttive	✓	✓	10
Pascolo	✓		10
Caccia	✓		10
Rimboschimento ed ingegneria ambientale con fondi pubblici	✓	✓	5

Per quanto concerne l'incendio del 9 luglio 2022, si precisa che non sono state pervase dal fuoco particelle la cui qualità sia riconducibile al tipo "pascolo" o al tipo "bosco".

Ad oggi vengono raccolte le informazioni cartografiche ed alfanumeriche in ambito territoriale, per la gestione e la creazione di un Repertorio che conserva in modo ordinato le informazioni relative alla totalità delle banche dati.



Sulla base di questo modello informativo si è configurata la possibilità di generare, nel sito del Comune di Acate, il catasto delle aree percorse dal fuoco in linea con quanto previsto dal Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L.353/00.

Attualmente il Corpo Forestale dello Stato, provvede a fornire al Comune di Acate tutte le informazioni necessarie, sia di tipo cartografico che alfanumerico, per inserire nella banca e sul sito del comune di Comiso i dati relativi al catasto incendi.

Il Comune integra le informazioni del catasto nella propria banca dati e attraverso le applicazioni dedicate alla catalogazione e alla pubblicazione dei dati sul sito comunale e sul Registro di repertorio le rende disponibili ai tecnici e ai cittadini mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente..

Verranno quindi elaborate delle tavole, su base catastale nelle quali sono cartografate, all'interno del perimetro dell'incendio, le aree il cui uso del suolo è di tipo bosco o di tipo pascolo oggetto di apposizione del vincolo, e quelle prive di tale uso per le quali invece non vige nessuna tipologia di vincolo.

A seguito delle sopra descritte elaborazioni si è proceduto infine all'estrazione dell'elenco delle particelle percorse dal fuoco, sempre distinte per foglio, allegate alle tavole cartografiche.

5. PROCEDURA PER L'APPROVAZIONE

Ai sensi dell'articolo 10 comma 2 della Legge 353/2000 gli elaborati del catasto incendi devono essere pubblicati all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi, periodo all'interno del quale chiunque può presentare osservazioni. Si è inoltre proceduto a predisporre un servizio di consultazione delle mappe del catasto delle aree percorse dal fuoco sul sito Internet del Comune di Acate.

Le osservazioni dovranno essere poi analizzate entro i successivi 60 giorni, procedendo infine all'approvazione definitiva del catasto in Consiglio Comunale.

6. ANALISI INCENDI SUL TERRITORIO COMUNALE

L'istituendo catasto si riferisce agli incendi del biennio 2022-2023. Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Ragusa ha reso noto i dati relativi agli eventi verificatesi in questo periodo. In particolare le superfici andate a fuoco sono di seguito dettagliate.

Per risolvere il "problema" delle risorse (per realizzare il Catasto Incendi infatti servono risorse, uomini e mezzi di cui gli Enti Locali non sempre dispongono) ha stabilito che per la realizzazione del Catasto Incendi i Comuni possono avvalersi del lavoro di chi questo compito lo svolge abitualmente per motivi istituzionali, vale a dire l'Arma dei Carabinieri - Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare (già Corpo Forestale dello Stato) che non solo dispone dei rilievi delle aree ma li mantiene costantemente aggiornati.

Successivamente l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri N. 3624 del 22 Ottobre 2007, ha dettato termini temporali per l'adempimento da parte dei Comuni dell'obbligo di censire i soprassuoli percorsi da incendi, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dall'Arma dei Carabinieri - Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare (già Corpo Forestale dello Stato) e certificati dalla Regione.

Acate, lì 25 giugno 2024

Il Responsabile Settore III – Servizi Tecnici
Arch. Biagio Gallo

Il Sindaco
Avv. Giovanni Francesco Fidone